OCF
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI

Tutti coloro che assumono l'incarico e svolgono la funzione di conciliatori dell'OCF s'impegnano all'osservanza delle seguenti regole di comportamento, che si richiamano il Codice europeo di condotta per i mediatori.

Competenza

Il conciliatore deve dimostrare di essere competente e di conoscere a fondo il procedimento di conciliazione e le tecniche di composizione dei conflitti.

In tal senso il conciliatore deve dimostrare di avere un'adeguata formazione ed un aggiornamento continuo sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello pratico nella capacità di conciliazione.

Incarico

Il conciliatore, prima di accettare l'incarico, deve verificare la propria preparazione e la propria competenza a condurre lo specifico procedimento di conciliazione. Su richiesta, deve fornire alle parti informazioni in merito alla propria preparazione ed esperienza.

Il conciliatore deve svolgere il suo ruolo con diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Pubblicità/Promozione

Il conciliatore può promuovere la sua attività, in modo professionale, veritiero e dignitoso.

Indipendenza, imparzialità e neutralità

Il conciliatore non deve agire (o avendo già iniziato, non deve continuare a farlo), prima di aver dichiarato all'OCF e alle parti qualsiasi circostanza che possa essere o anche solo essere considerata, tale da inficiare la sua indipendenza o la sua imparzialità.

Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della conciliazione; il fatto che il conciliatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di conciliatore per una delle parti della controversia.

L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza ad assumere l'incarico di conciliatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il conciliatore può accettare l'incarico o proseguire il procedimento di conciliazione, solo se é certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e indipendente e solo con il consenso espresso delle parti.

Il conciliatore deve sempre agire e dare l'impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e deve rimanere neutrale rispetto alla lite, impegnandosi ad assistere equamente tutte le parti in relazione al procedimento di conciliazione.

Il dovere di informazione é un'obbligazione che perdura durante tutto il procedimento di conciliazione.

Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento della sua funzione, in seguito all'incapacità di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

Procedimento

Prima dell'avvio della conciliazione, il conciliatore deve: informare le parti coinvolte nel procedimento di conciliazione sulle sue caratteristiche di volontarietà e di riservatezza, nonché sul ruolo del conciliatore e delle parti stesse oltre che sui fini e sulla natura della conciliazione; accertarsi che le parti abbiano com-

preso ed espressamente accettato i connotati del procedimento di conciliazione, inclusi gli obblighi assunti in tema di riservatezza da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Le parti possono concordare con il conciliatore le regole di svolgimento della conciliazione.

Il conciliatore può ascoltare le parti separatamente, anche senza l'assistenza di persone di loro fiducia.

Il conciliatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, in relazione al caso concreto, valutando anche possibili squilibri nei rapporti di forza e particolari disposizioni legislative o eventuali desideri espressi dalle parti, nonché l'esigenza di una rapida soluzione della controversia.

Il conciliatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento e che esse pervengano ad un accordo in modo consapevole ed informato.

L'accordo raggiunto dalle parti deve essere scritto, su richiesta di queste ultime o per espresse disposizioni di legge.

Il conciliatore può, su richiesta delle parti e nei limiti della sua competenza, informarle sulle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e possono eventualmente renderlo eseguibile.

Le parti possono ritirarsi dal procedimento di conciliazione, senza obbligo di giustificazione.

Riservatezza

Il conciliatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla conciliazione o ad essa relative, compresa la circostanza che la conciliazione sia in corso o si sia svolta, ad eccezione dei casi in cui sia diversamente ob-

bligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata, comunicata al conciliatore da una delle parti o dai loro assistenti, non dovrà essere rivelata all'altra parte, senza il consenso della parte interessata, a meno che ciò non sia imposto dalla legge.